

## TRIBUNALE PENALE DI MILANO

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

## VERBALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - ART. 127 C.P.P. -

Il giorno <b>7 ottobre 2021</b> alle ore <b>10,00</b> dinanzi al Tribunale di Milano - Ufficio G.I.P <b>Stanza</b> - innanzi al Giudice per le indagini preliminari dr. Fabrizio Filice, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p., dall'Assistente Giudiziario in Camera di Consiglio, chiamati nel procedimento penale indicato sono comparsi:
Il Pubblico Ministero è assente
Gli indagati:  1) residente a  non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in (nomina perv. PEC il 29.09.2021), presente
nato a il in qualità di Direttore responsabile del quotidiano "Libero". <b>elettivamente domiciliato</b> presso la redazione del quotidiano "La Verità" in 20.09.2021), non comparso
Il difensore di fiducia:  Avv. del Foro di con studio in (nomina con elez. dom. perv. PEC il 20.09.2021), non presente, sostituito giusta delega dall'Avv. del
nato a non comparso residente a
Il difensore di fiducia:  Avv. del Foro di non presente, sostituito giusta nomina dall'Avv. del Foro di
4) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia (nomina con elez. dom. perv. PEC il 27.09.2021), non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> , del Foro di con studio in  (nomina con elez. dom. perv. PEC il 27.09.2021), non presente, sostituito giusta delega dall'Avv.  del Foro di con elez. dom.
anato a studio del difensore di fiducia (nomina con elez. dom. perv. PEC il 22.09.2021), non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in

(nomina con elez. dom. perv. PEC il 22.09.2021), non presente, sostituito giusta nomina dall'Avv. del Foro di
nato a presso lo studio dei difensori di fiducia (nomina con elez. dom. perv. PEC il 16.09.2021), non comparso
I difensori di fiducia:  Avv. del Foro di non presente  Avv. del Foro di presente anche in sostituzione del primo (nomina con elez. dom. perv. PEC il 16.09.2021)
nato a non comparso residente a
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> con studio in (nomina dep. il 20.07.2021), presente
8) nato a il residente a non comparso
Il difensore di fiducia:  Avv. del Foro di con studio in (nomina dep. il 20.07.2021), presente
nato a presso la redazione del Quotidiano "Il Giornale" in dom. perv. PEC il 19.09.2021), non comparso , elettivamente domiciliato (nomina con elez.
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), presente (nomina con
nato a li in arte elettivamente domiciliato presso la redazione del Quotidiano "Il Giornale" in (nomina con elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), presente (nomina con
nato a la in qualità di Direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", <b>elettivamente domiciliato</b> presso la redazione del Quotidiano "Il Giornale" in (nomina con elez. dom. PEC perv. il 19.09.2021), non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), presente (nomina con
nato a nato a residente a non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in (nomina dep. il 20.07.2021), presente

nato a li li qualità di Direttore responsabile del settimanale "Oggi", <b>residente</b> a non comparso
Il difensore di fiducia: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in (nomina dep. il 20.07.2021), presente
14) nato a il in qualità di Direttore responsabile de "Il Mattino", residente a non comparso
Il difensore d'ufficio: <b>Avv.</b> del Foro di con studio in presente
nato a il residente a , non comparso
Il difensore di fiducia:  Avv. del Foro di (nomina in atti)  16 nato a il residente a non comparso
Il difensore di fiducia Avv. del Foro di non presente, oggi sostituito dall'Avv. del Foro di giusta delega
La persona offesa:  nato a la la la la la la domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia, non comparso
Il difensore di fiducia:  Avv. del Foro di con studio in presente
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il
L'Avv difensore dell'opponente, si riporta all'atto di opposizione chiedendo in via alternativa prosecuzione delle indagini o imputazione coatta, eccettuate le posizioni per cui è intervenuta remissione di querela e in ordine alle quali rinuncia all'opposizione; deposita rispettive remissioni di querela;
L'Avv. per tutte le posizioni da lei assistite insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione.  A questo punto l'Avv. si allontana lasciando delega orale all'Avv. per il prosieguo.
<b>L'Avv.</b> per tutte le posizioni da lui assistite anche in sostituzione, insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione e deposita richiesta di archiviazione in procedimento pendente presso Procura di Roma per fatti connessi; in ordine alla produzione

si oppone rilevandone la tardività; il Giudice respinge l'eccezione e ammette la produzione trattandosi di documenti e non di note di udienza. L'Avv. in sostituzione dell'Avv. quale difensore di insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione L'Avv. in sostituzione dell'Avv. quale difensore di si riporta alla memoria depositata ed insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione L'Avv. difensore di insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione quale difensore di е che accetta la remissione di L'Avv. querela in qualità di procuratore speciale e la consequente rinuncia all'opposizione L'Avv. quale difensore di insiste nella richiesta di archiviazione L'Avv. in sostituzione dell'Avv. quale difensore di si riporta alla memoria ed insiste nella richiesta di archiviazione L'Avv. in sostituzione dell'Avv. quale difensore di insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito, vista la richiesta di archiviazione ed esaminata l'opposizione proposta da pronuncia la seguente **ORDINANZA** (ARTT. 409, 410 comma 2 C.P.P.) di cui dà lettura: L'articolata e completa richiesta di archiviazione del Pm, fondata sul riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e di critica giornalistica al delitto di diffamazione, è fondata e va accolta. Secondo la consolidata giurisprudenza di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione valutativa (v. in tal senso, Cassazione n. 7715 del 04/11/2014; n. 40930 del 27/09/2013; n. 54501 del 21.9.2016). Una volta accertato tale presupposto va riconosciuto che l'esimente del diritto di critica

oggettivamente offensive della reputazione altrui a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia contenuta (in questo senso si parla di requisito della "continenza formale") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto; fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (v. Cassazione n. 3047 del 13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).

Nel caso di specie, la vicenda processuale oggetto dapprima dell'articolo di cronaca giudiziaria pubblicato su "Libero" il 01.11.2015, a firma e poi dei successivi articoli di stampa,

presuppone, per la sua stessa natura di esimente, la manifestazione di espressioni

pubblicato su "Libero" il 01.11.2015, a firma e poi dei successivi articolo di cronaca giudiziaria pubblicato su "Libero" il 01.11.2015, a firma e poi dei successivi articoli di stampa, cartacea e *online*, nonché delle trasmissioni televisive che lo hanno ripreso, è quello dell'omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011; processo conclusosi il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva di Massimo Giuseppe Bossetti. Le complesse modalità di individuazione dell'imputato quale responsabile

sono state oggetto di un acceso dibattito mediatico, anche durante le indagini e poi durante il dibattimento, nel cui contesto si è inserita la questione, oggetto del presente procedimento, della diffusione mediatica di un video, realizzato dai R.I.S. di Parma e da questi trasmesso ufficialmente agli organi di stampa già durante la fase delle indagini, che ritraeva un furgone bianco, compatibile con quello dell'imputato, che transitava più volte, in orari compatibili con il delitto, in prossimità dei luoghi frequentati dalla vittima.

Il video, il cui scopo era dichiaratamente comunicativo e non probatorio, non è entrato nel compendio istruttorio del processo ma è stato nondimeno oggetto di esame testimoniale, e controesame difensivo, del Tenente Colonnello del R.I.S. di Parma, all'udienza del 30.10.2015 presso la Corte di Assise di Bergamo; in tal sede sono state discusse le modalità di realizzazione del video, tramite montaggio di *frame* di diversa provenienza, e le tecnologie utilizzate per la verifica di compatibilità tra il furgone ripreso nel video e quello sequestrato all'imputato.

L'articolo a firma e "a catena" i successivi, trattavano, con piglio fortemente critico, proprio il tema l'affidabilità di tali modalità e verifiche, a cominciare dall'articolo in oggetto che ha definito il video "taroccato": espressione poi ripresa dai successivi con sinonimi ed espressioni egualmente allusive, come "patacca" e simili, nonché con toni di espressa riprovazione per la diffusione per via istituzionale del video senza una chiara rappresentazione delle tecniche di formazione dello stesso e dei conseguenti limiti di affidabilità del suo contenuto.

E' quindi chiaro che la cronaca e la critica giornalistica, nel caso di specie, non solo si sono inserite su un fatto obiettivo, di indubbio interesse pubblicistico e certamente non frutto di loro invenzione o di artefatto, ma siano anche state mosse dal fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato che, anche in base alla direttiva U.E. n. 343 del 2016, oggetto di recente recepimento da parte dell'Italia, deve proteggere le persone indagate o imputate in procedimenti penali da sovraesposizioni mediatiche deliberatamente volte a presentarli all'opinione pubblica come colpevoli prima dell'accertamento processuale definitivo. Il presupposto della verità del fatto storico, che in questo caso coincide con la controversia sulle modalità di formazione e sull'attendibilità di quel video e sulle rilevanti consequenze in tema di lesione del diritto alla presunzione dell'innocenza dell'imputato, risulta ampiamente rispettato, al che consegue la piena legittimità della successiva rielaborazione giornalistica, anche qualora essa si sia mossa, come è avvenuto nella specie, su un piano fortemente critico e allusivo, non potendo d'altra parte il diritto di cronaca e di critica giornalistica essere, per definizione, svilito nella sua funzione di controllo sull'operato delle istituzioni tutte né limitato all'esposizione mera dei fatti e alla loro puntuale ed esatta riproduzione (v. in tal senso, Cassazione n. 17259 del 06/03/2020).

P. Q. M.

Visti gli artt. 408, 410 e 415. c.p.p.,
Dispone l'archiviazione del procedimento penale;
Ordina la restituzione degli atti al P.M. **Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto**Manda alla cancelleria le comunicazioni di competenza
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.11

IL GIUDICE Dr. Fabrizio Filice